

DIRITTO, MINORANZE.

Storie

a cura di
Rosalba Sorice



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

10

Historia
et ius
2023



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

10

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

Aurelio Pappalardo, *Vulcano in eruzione*, tecnica mista, 2018, Collezione privata.

ISBN: 979-12-81621-00-8 - ottobre 2023

ISSN: 2704-5765

Il volume è stato pubblicato col contributo del Dipartimento di Giurisprudenza nell'ambito del Progetto *MeDiTa: Le Minoranze e il diritto, il diritto delle minoranze. Esclusione, Discriminazione, Tolleranza, accoglienza*, PIAno di inCENTivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 (PIA.CE.RI.), Responsabile Scientifico Rosalba Sorice, finanziato dall'Università degli Studi di Catania.

DIRITTO, MINORANZE. *Storie*

a cura di
Rosalba SORICE



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Indice

<i>Introduzione di ROSALBA SORICE</i>	VII
FRANCESCO ARCARIA, <i>D. 27.2.3: la tutela giudiziaria pretoria degli 'alimenta' in favore dei 'pupilli'</i>	1
ALDO ANDREA CASSI, <i>La minorità della maggioranza. Gli indios all'alba della Conquista tra schiavitù e tutela</i>	13
MARCO CAVINA, <i>"Dor Bui" ["Escremento dell'uomo bianco"]. Prime note intorno allo status degli albinì nel diritto tradizionale africano</i>	41
CRISTINA CIANCIO, <i>La Venere Ottentotta e lo sguardo sul diverso. Le molte vite del corpo di Saartjie Baartman</i>	55
DANIELE EDIGATI, <i>La tolleranza al crepuscolo dell'antico regime. Prime note sull'evoluzione dei privilegi a favore delle comunità ebraiche nel settecento (Parma, Modena, Genova)</i>	77
ANTONIA FIORI, <i>Lo spazio giuridico delle minoranze sessuali nel Medioevo. Gli ermafroditi</i>	105
ELISABETTA FUSAR POLI, <i>Powerful minorities. Gli Europei d'Egitto e il diritto misto</i>	133
LOREDANA GARLATI, <i>Dietro le sbarre: escludere per includere? Carceri e detenuti tra Otto e Novecento</i>	153
CARLOTTA LATINI, <i>La monomania omicida. Tra malattia mentale e criminalità</i>	193
FRANCESCO MASTROBERTI, <i>La condizione giuridica delle minoranze albanesi nel Regno di Napoli</i>	203
MANLIO MIELE, <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica di Venezia</i>	217
IDA ANGELA NICOTRA, <i>Ruolo e prospettive dell'opposizione in Italia</i>	237
CRISTIANA PETTINATO, <i>Spinte nazionali sovraniste e semi di neoconfessionalismo in Lituania. Al vaglio della Corte di Strasburgo le relazioni pericolose tra Chiesa e Stato</i>	257
STEFANO SOLIMANO, <i>Chelek Tov. Chelek Ra. Napoleone e la condizione giuridica degli ebrei</i>	281

ROSALBA SORICE, <i>Lo spazio giuridico degli esclusi nel Medioevo. Aspetti penali</i>	315
GIUSEPPE SPECIALE, <i>La legislazione razziale antiebraica: discriminazioni e sistema graziale</i>	323
ALESSANDRO TIRA, <i>Il diritto ecclesiastico italiano e le minoranze religiose negli anni del confessionismo</i>	343

Elisabetta Fusar Poli

Powerful minorities
Gli Europei d'Egitto e il diritto misto

Powerful minorities
The Europeans of Egypt and the mixed law

ABSTRACT: Where a plural conception of law and an interdisciplinary approach of legal historical analysis are adopted, the word 'minority' can accept multiple declinations and be used as a fertile hermeneutical tool. In the present essay, it works in the context of semi-colonial Egypt: a cosmopolitan and plural environment in which Western communities are numerically minorities (as for language, religion, traditions etc.), but overall considered they coagulate in a 'powerful minority', which is based on the driving force of companies' capitals, on the ideological force of the 'superior civilization' and on the shaping force of law. The experience of 'mixed law' (1875-1949) is an emblematic expression of its strenght.

KEYWORDS: Mixed law – mixed courts – semi-colony.

SOMMARIO: 1. Significati – 2. Minoranze forti ed *élites*: un cambio di prospettiva copernicano – 3. Identità, spazi giuridici e interessi – 4. Codici e tribunali misti come «una specie di violenza legislativa» – 5. Normali peculiarità, anomalie: spunti conclusivi.

1. *Significati*

Guardando al tema delle minoranze dal punto di vista del diritto e attraverso la storia, si affaccia immediatamente l'esigenza di un uso consapevole e critico del termine 'minoranza'.

Quanto alla consapevolezza, è sufficiente aprire un dizionario o un glossario per cogliere *ictu oculi* la molteplicità di prospettive di senso che si dischiude e per percepire il rischio – forse inevitabile – di una precomprensione del termine. Le molteplici declinazioni giuridiche, socio-politiche, culturali della parola 'minoranza' rimandano a campi semantici e a complessi concettuali solo parzialmente sovrapponibili e certamente inter-reagenti fra loro. Questo complica le categorizzazioni e rende sterili le nette compartimentazioni.

Ma si diceva anche dell'uso critico: nel contesto di un discorso storico-giuridico, di tali varie declinazioni è opportuno tenere conto, tanto più ove si adottino una concezione plurale del diritto e – di conseguenza – un approccio interdisciplinare d'analisi. Le sfaccettate dimensioni dell'esperienza giuridica, colta lungo i suoi complessi e cangianti percorsi diacronici, non possono escludere aprioristicamente alcuna accezione e impongono, piuttosto, di muovere da precisazioni preliminari e da opportuni chiarimenti metodologici.

Appunto con tali precisazioni e chiarimenti intendo dare avvio alle mie brevi considerazioni, partendo, per scongiurare ambiguità, da un'operazione d'attribuzione di senso: quale accezione di minoranza impiegheremo qui? Rispondo accogliendo (e condividendola) l'impostazione di chi ha sollecitato queste mie riflessioni¹: il termine si definisce solo in relazione al suo opposto, 'maggioranza', e di tale essenza relativa – e relazionale – del lemma-concetto, in sé qualitativamente neutro in quanto espressivo di una relazione anzitutto logica², farò primario strumento euristico e d'indagine con riguardo alla specifica esperienza giuridica alla quale dedicherò la mia attenzione in queste pagine.

Così intesa, 'minoranza' è rappresentativa di un rapporto che assume direzioni variabili e significati che possono anche prescindere dall'intrinseco dato quantitativo, in funzione del contesto spazio-temporale dato (e del sistema di valori ad esso sotteso) e dei parametri interpretativi adottati, che siano di matrice culturale, antropologica, economica, politica, sociologica od altro. È soprattutto in ambito sociologico che il tema delle minoranze è stato ed è più ampiamente studiato, da diverse prospettive: prendendo a riferimento elementi come la lingua, la religione, o altri caratteri (sino a tempi non remoti anche la 'razza', concetto ormai scientificamente emarginato) intimamente connessi all'idea di nazione e ai suoi elementi costitutivi; concentrando l'attenzione su processi d'impatto socio-economico come migrazione o urbanizzazione; oppure considerando la minoranza nel senso di comunità marginalizzata dal potere, a prescindere dalla consistenza numerica.

¹ Con l'occasione ringrazio anche da queste pagine, che piuttosto fedelmente traducono per iscritto il mio intervento in Catania, i colleghi organizzatori del bel convegno *Minoranze e Diritto. Storie. Catania, 2-4 maggio 2022 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Catania*, in particolare Giuseppe Speciale e Rosalba Sorice.

² Il *Grande Dizionario della lingua italiana*, vol. X, UTET 1978, alla p. 465 espone quale primo significato del lemma «La parte di un tutto che è numericamente o, anche, quantitativamente inferiore all'altra o alle altre parti (e si contrappone a maggioranza) - Anche: gruppo esiguo o assai limitato rispetto alla totalità della massa».

Se la minoranza nella prima prospettiva, quella che attinge agli elementi del costruito Stato-nazione, ha avuto e ha una chiara consacrazione anche normativa, innestandosi in categorie di diritto familiari al giurista sin dal primo Novecento³, mi pare di poter dire che è soprattutto alle altre declinazioni menzionate che sembra volgere con crescente attenzione la riflessione giuridica fra XX e XXI secolo. Spesso in stretta correlazione con quello della 'diversità'⁴, il tema delle minoranze si è innestato nel discorso intorno ai diritti umani e si è così arricchito di profili che spaziano dal riconoscimento in chiave identitaria alla tutela attiva, anche mediante processi di normazione (nazionale e internazionale) e di interpretazione, orientati da principî, quale quello di uguaglianza sostanziale, ormai globalmente riconosciuti.

Ne emerge un approccio che, radicato nell'impostazione sociologica, anche per i giuristi risolve tipicamente il nesso minoranza-maggioranza nella direzione debolezza-forza, ove appunto la maggioranza è, per definizione, potente e dominante, la minoranza necessariamente fragile e vessata. Ma è, questa, una delle letture possibili, non quella necessaria: è, essa stessa, da verificare e investigare in concreto, non un dato indefettibile che possa essere assunto quale premessa d'analisi. Qui partirò, piuttosto, dalla considerazione che la direzione e il contenuto del rapporto minoranza-maggioranza non è qualcosa di predefinito e statico, ma è tracciato dalle variabili di contesto ed è mutevole nel tempo, soggetto a processi di costante auto- ed etero-definizione, esito di un'interazione fra gruppi, comunità o aggregati di persone (definibili come tali da un profilo antropologico, sociologico, psicologico o altro) fra consapevolezza entitaria, conflitti socio-cultural-economici e conformazione normativa.

³ Si occupano di minoranze religiose, recentemente, D. Edigati - A. Tira (curr.), *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, Torino 2021, specialmente alle pp. 79-102; sulle minoranze linguistiche, interessanti spunti sono offerti in P. Caretti - G. Mobilio (curr.), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Atti del Convegno. Firenze, 18 marzo 2016, Torino 2017.

⁴ 'Diversità' è una parola ad alta densità semantica alla quale 'minoranza' si lega strettamente da un punto di vista logico e linguistico. Per una riflessione al riguardo, mi permetto di rimandare al mio intervento *The Codified (re)dis-order. Diversity and Plurality Issues within Italian Civil Law ('800-'900)* nell'ambito del workshop internazionale *Law and Diversity. European and Latin American experiences from a legal historical perspective*, 25-26 Novembre 2021, Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtslehre, Frankfurt am Main, i cui atti sono ora in corso di pubblicazione nella serie «Global Perspectives on Legal History». Altri recenti e stimolanti apporti in tema, anche in prospettiva storica, sono offerti in G. Alpa, *Il diritto di essere se stessi*, Milano 2021, pp. 273-280.

2. *Minoranze forti ed élites: un cambio di prospettiva copernicano*

Sulla scorta di queste premesse, ho dunque pensato di offrire uno sguardo storico-giuridico sul tema delle minoranze, da una visuale che consenta di dare conto il più possibile della sua ricchezza di declinazioni e che ne valorizzi il senso relativo, in chiave problematica e dinamica. Che, se possibile, ne illumini angolazioni meno visibili, e meno immediatamente percepibili.

In questi termini, ovvero di fatto impiegando il concetto di minoranza come dispositivo neutro d'analisi, attraverso cui de-strutturare rappresentazioni e approcci consueti, ho dunque prescelto quale contesto di studio uno spazio giuridico e una vicenda peculiari, che mi pare diano prova della fecondità ermeneutica di tale dispositivo. La scelta è caduta sull'Egitto dell'Otto-Novecento e, nello specifico, sull'esperienza del diritto 'misto' (durata formalmente dal 1875 al 1949), che ho già avuto occasione di approfondire dalla diversa – ma strettamente connessa – prospettiva della circolazione del sapere giuridico e del *legal transplant*⁵.

Tornerò a breve sulle caratteristiche specifiche di questo peculiare sistema di diritto, nato dal connubio fra impulso riformatore locale e politica europea di controllo ed egemonia; prima, mi preme meglio specificare le ragioni della scelta dello specifico 'laboratorio giuridico' entro il quale condurre la riflessione intorno al tema delle minoranze.

Sull'Egitto, su questo territorio connotato da un complesso e stratificato tessuto sociale e culturale, nonché da un'ibrida e fluida, in un certo senso acerba, fisionomia statuale, soggetta a infiltrazioni di poteri e sovrapposizioni instabili di sovranità, possiamo infatti pensare di indirizzare la nostra riflessione, orientandola in una direzione di senso capovolta, rispetto alla consueta. Perché qui la minoranza è, numericamente, quella europea (ancor meglio, 'occidentale', per impiegare un altro termine dalla valenza relativa), stanziatasi *in loco* fra Settecento e, soprattutto, Ottocento⁶, generatasi per via di fenomeni migratori di diversa origine,

⁵ Cfr. E. Fusar Poli, *Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa. Spunti dalle carte di Eduardo Piola Caselli*, in «Historia et ius», 16/2019, paper 12.

⁶ Per quanto concerne la presenza italiana in Egitto, i dati dell'epoca, resi disponibili in documenti ufficiali ed elaborati in alcuni studi dedicati ai fenomeni demografici relativi alle migrazioni europee e alle colonie originatesi da tali migrazioni, dimostrano una forte presenza (da un profilo demografico, la più significativa, fra quelle straniere, dopo la greca) della comunità italiana: il censimento del 1917 conta oltre quarantamila italiani e, dieci anni dopo, il numero raggiunge una cifra superiore ai cinquantamila. Sulle migrazioni italiane in Africa, utili informazioni sono fornite in L. Avallone, *Egitto*

causa (opportunità imprenditoriali e finanziarie, così come impellenze di varia ragione) e periodo.

È, dunque, essa stessa una minoranza composita. Siamo di fronte a un coagulo di comunità afferenti a diverse realtà nazionali, ciascuna delle quali, non solo è minoranza rispetto alla 'comunità' occidentale complessivamente considerata, o allo Stato d'origine, ma lo è (ed è considerata tale dall'autorità pubblica locale) anche rispetto al mosaico della popolazione egiziana. Un intreccio di complessità, dunque, giacché l'Egitto, nell'arco temporale considerato, si propone alla nostra attenzione come spazio storicamente connotato dall'egemonia ottomana, instaurata in età moderna e in corso ormai di lento declino, e da una accomunante matrice culturale arabo-islamica, che tuttavia non elidono né nascondono la frammentazione interna. Un mosaico, appunto: le numerose tessere sono rappresentate da minoranze etniche (i sudditi ottomani comprendono anche siriani, libanesi e palestinesi) religiose (copti e armeni cattolici, ortodossi, protestanti, ebrei), linguistiche⁷.

Entro questo fitto tessuto, il coacervo di minoranze occidentali compone una sorta di eterogenea *universitas*, una minoranza numerica (da un punto di vista linguistico, etnico-religioso, culturale), ma 'di potere', che si regge sulla forza motrice dei capitali, su quella ideologica della 'civiltà superiore' e sulla forza del diritto⁸, e che esprime una propria élite interessata ad allearsi con l'élite filo-occidentale locale, essa stessa una minoranza di potere, ove rapportata alla popolazione autoctona.

L'interna pluralità della minoranza occidentale si stempera, cioè, in un unificante coagulo d'interessi che identifica un sodalizio sovranazionale, per il quale il diritto funge da valido mezzo di stabilizzazione e affermazione. Stiamo parlando di una minoranza di 'stranieri' esclusa

moderno, una storia di diversità. Il modello europeo e la società cosmopolita, in «Kervan. Rivista Internazionale di studi afroasiatici», 15 (2012), pp. 4-32; D. Natili, *Una parabola migratoria: fisionomie e percorsi delle collettività italiane in Africa*, Viterbo 2009; G. Contu, *Il sostegno italiano alla causa nazionale egiziana nel XIX secolo*, in «Annali della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Sassari», IV (2007), pp. 297 ss..

⁷ Cfr. L. Kalmel, *The Middle East from Empire to Sealed Identities*, Edinburgh 2019, pp. 4, 6, 27-28; in generale, sulla storia dell'Egitto moderno, rimando ai classici M. W. Daly (cur.), *The Cambridge History of Egypt*, vol. II: *Modern Egypt, from 1517 to the end of the twentieth century*, Cambridge 1998 e R.L. Tignor, *Modernization and British colonial rule in Egypt, 1882-1914*, Princeton 2015 (prima ed. 1966).

⁸ Riferimenti imprescindibili in tema di diritto internazionale, eurocentrismo, civilizzazione sono in E. Augusti, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino 2023, specialmente alle pp. 148 ss. e bibliografia ivi richiamata.

dall'orbita del diritto che si applica alla maggioranza locale (agli infedeli non si estende infatti il diritto shariatico), ma a cui è concesso uno spazio giuridico separato, attraverso il regime di extraterritorialità⁹ che il sistema delle capitolazioni ha, nel tempo, consolidato sul territorio egiziano¹⁰, di fatto avvantaggiando il processo di penetrazione occidentale.

È dunque un utile osservatorio, quello qui considerato, dal quale guardare all'innesto europeo (o meglio, 'occidentale') in ambito extraterritoriale attraverso il diaframma delle minoranze, che ritengo possa offrire spunti utili a corroborare le più recenti e avvedute analisi anche storico-giuridiche circa le esperienze coloniali (o di natura assimilabile) europee fra il XIX e il XX secolo¹¹.

⁹ In tema di extraterritorialità, oltre ai lavori di Eliana Augusti, cfr. T. Kayaoglu, *Legal Imperialism Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China*, Cambridge 2010, specialmente alle pp. 104-148 per l'area geografica di nostro interesse.

¹⁰ Sul sistema delle capitolazioni quale strumento per l'assetto di spazi di diritto, secondo criteri soggettivi di applicazione, si vedano le fondamentali pagine di E. Augusti, *Questioni d'Oriente*, Napoli 2013, pp. 29 ss.; sulla giustizia consolare quale realizzazione di una giurisdizione extraterritoriale garantita dalle capitolazioni, si vedano Ead., *La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese alla sparizione. Spunti per una riflessione*, in V. Lavenia (cur.), *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica*, Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 settembre 2016, Macerata 2018, pp. 153-189; Ead., *Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e Novecento*, in «Historia et ius», 11 (2017), pp. 1-17.

¹¹ Segnalo, per fertili spunti critici sull'esperienza coloniale, il metodo d'indagine introdotto dagli studi di *global history*, nei quali l'approccio comparatistico contribuisce a smantellare l'univocità eurocentrica della lettura storica, ove il riferimento è in particolare alle riflessioni seminali di Thomas Duve. Si vedano fra gli altri: T. Duve (cur.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main 2014; Id., *Global Legal History: A Methodological Approach*, in *Oxford Handbook Topics in Law* (online ed., Oxford Academic, 2 May 2016); Id., *Was ist "Multinormativität"? Einführende Bemerkungen*, in «Rechtsgeschichte – Legal History», 25, 2017, pp. 88-101; Id., *What is global legal history?*, in «Comparative Legal History», VIII, 2, 2020, pp. 73-111; Id., *Legal History as a History of the Translation of Knowledge of Normativity*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series», 16/2022-16. Le *post-colonial theories* e un rinnovato interesse per le intersezioni fra diritto, storia e antropologia (e rinvio alle riflessioni introduttive di Marco Cavina in Id., *Diritto tradizionale. Itinerari di ricerca fra diritto, storia e antropologia*, Bologna 2023) hanno contribuito a delineare, dall'avvio del XXI secolo in particolare, una più articolata e attendibile rappresentazione dell'esperienza coloniale, attraverso una complessa operazione di rilettura critica della invalsa narrazione eurocentrica.

3. Identità, spazi giuridici e interessi

Lo spazio semi-coloniale dell'Egitto, sottoposto a controllo e protezione occidentali (formalmente dell'Inghilterra, ma la situazione sul territorio è nella sostanza più complessa, come vedremo) e al contempo della *suzeraineté* dell'Impero Ottomano¹², enfatizza le dinamiche che scaturiscono dall'esigenza d'affermazione degli interessi occidentali nel coacervo di identità locali¹³.

Ove 'interessi' non è termine generico, ma *key word*, parola-chiave e chiave di volta che sorregge il ribaltamento 'copernicano' della prospettiva entro la quale parliamo qui di minoranze di potere.

La minoranza di potere occidentale è il profilo visibile di quello che ho definito 'coagulo di interessi' – con qualche fluidità interna – che in territorio egiziano sono proiezione, su diversa scala, degli assetti politici internazionali. E che l'identità occidentale in Egitto sia anzitutto un coagulo di «foreign interests» è confermato dalla dichiarazione unilaterale di indipendenza con la quale nel 1922, tre anni dopo l'avvio della rivoluzione nazionalista egiziana, la Gran Bretagna sancisce la formale indipendenza dell'Egitto. Formale, in quanto essa non comporta, nonostante prelude all'adozione di una carta costituzionale nel 1923¹⁴,

¹² Sottoposto alla *suzeraineté* turca sin dal trattato di Londra del 1840, l'Egitto è Stato vassallo dell'Impero ottomano dal 1867 (con l'istituzione locale di un khedivato) sino al 1914, nonché sottoposto al dominio inglese *de facto* (attraverso un Console Generale britannico) a decorrere dal 1882; dal dicembre del 1914 diviene territorio soggetto al protettorato inglese, sino al 1922. Sulla istituzione del protettorato, si vedano riflessioni significative del contesto dell'epoca in M. Mellwraith, *The Declaration of a Protectorate in Egypt and its Legal Effects*, in «Journal of the Society of Comparative Legislation», vol.17, no. 1/2 (1917), pp. 238-259, che si chiudono pronosticando magnifiche sorti (giuridiche) e progressive, con l'auspicio che in Egitto, «out of the tangle of international institutions and the mass of polyglot and exotic legislation which have cumbered the path, there may be evolved a permanent, homogeneous, and righteous system of law and justice, which bring contentment to the people and serve as a sure foundation for the future happiness and prosperity of the new Protectorate» (ma l'auspicato rinnovamento delle fonti non troverà riscontro nella immediata realtà).

¹³ In merito alle dinamiche interne al regime pluralista ottomano e alla complessa (tentata) operazione di creazione di una identità unitaria, sul modello dello Stato-nazione, si veda A. Augusti, *Impero ottomano e pluralismo nell'Ottocento. Attualità di un'indagine*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», L (2021), pp. 501-534.

¹⁴ Sul rescritto reale n. 42 del 1923 «établissant le Régime Constitutionnel de l'Etat Egyptien» (pubblicato in lingua francese e araba), rinvio all'efficace M. Romano, *La Costituzione egiziana del 1923: il rapporto tra Stato e Islam nella costruzione di*

un concreto affrancamento dalle influenze e dai condizionamenti delle potenze occidentali.

In effetti, negli accordi degli anni venti, il governo britannico, pur dichiarando l'Egitto indipendente dal formale protettorato, ne mantiene comunque il controllo, anche contemplando la possibilità di una «free and friendly discussion and friendly accommodation on both sides to conclude agreements», ove si rendano necessari interventi per scopi di sicurezza e difesa, per questioni di confini con altri problematici territori africani (il Sudan, nella fattispecie) e per esigenze di «protection of foreign interests and of minorities». È subito il caso di precisare: il riferimento alle *minorities*, qui come nel testo costituzionale del '23¹⁵, è rivolto alle comunità indigene di confessione religiosa diversa – rispetto all'islamica, professata dalla maggioranza –, prevalentemente alla comunità cristiana

un'identità nazionale, in «Oriente Moderno», 1 (2014), N.S., pp. 79-98. Le vicende dell'indipendenza e della prima esperienza costituzionale egiziana ben illustrano le spinte nazionaliste locali ed evidenziano l'afflato delle dottrine liberali europee e la forza evocativa del concetto di Stato-nazione, che alimenta la narrazione della popolazione egiziana quale omogenea per costumi, cultura e mentalità. Documenti relativi ai lavori della Commissione dei Trenta che elabora la carta fondamentale testimoniano come, al di là delle dichiarazioni ufficiali e dei principi dichiarati in costituzione, la questione problematica delle minoranze religiose è ben presente ai costituenti ed entra in conflitto con il valore performativo assegnato al testo costituzionale, destinato a fare dello Stato egiziano un'entità coerente, pur nella sua eterogeneità, e comunque nel nome dell'Islam quale religione di stato ai sensi dell'art. 149 della carta (*ivi*, pp. 90-96).

¹⁵ «A few months later appeared the British Declaration of February 28, 1922, proclaimed by Egypt on March 15, which is thus observed as a national holiday, abolishing the protectorate and declaring Egypt "to be an independent sovereign state", but reserving absolutely "to the discretion of His Majesty's Government until such time as it may be possible a free and friendly discussion and friendly accommodation on both sides to conclude agreements in regard thereto between His Majesty's Government and the Government of Egypt", the four questions of security of empire communications, the defense of Egypt, the Sudan and "the protection of foreign interests in Egypt and the protection of minorities"»: J.Y. Brinton, *The Mixed courts of Egypt*, Yale University Press 1930, pp. 341-342. Su quest'ultimo tema, ci dice lo stesso Brinton, Sir William Hayter, «formerly legal adviser to the Egyptian Government, observes: "One of these, the protection of minorities, has probably ceased to be of any importance, since the Copts have very wisely decided to throw in their lot with their Moslem fellow-countrymen. Foreigners, again, are for the most part amply protected by the Capitulations; and the Powers are, generally speaking, perfectly able to safeguard the interests of their own nationals in Egypt, if they should require to be safeguarded"» (lo stralcio, riportato *ibidem*, è tratto da *Recent Constitutional Developments in Egypt, Lectures prepared for the Local Lectures Summer Meeting*, Cambridge 1924). Sempre sulla dichiarazione d'indipendenza, si veda E. Kedourie, *The Genesis of the Egyptian Constitution of Social Change*, in P. M. Holt (cur.), *Modern Egypt. Historical Studies from the Ottoman Arab Republic*, London, Oxford 1968, pp. 347-361.

copta, ma più in generale alle radicate comunità cristiane presenti sul territorio; le fonti non lasciano dubbi su tale uso del termine.

Lo scrupolo di protezione verso gli occidentali presenti sul territorio è, piuttosto, racchiuso nella locuzione «foreign interests». Le potenze euro-occidentali non guardano a sé come minoranza, né gli egiziani guardano in questi termini agli innesti occidentali sul territorio¹⁶: è il fattore etno-religioso a rappresentare semmai macroscopicamente una 'diversità' a rischio, nella lettura della minoranza come parte 'debole'. Questo è un *frame* tipico dei rapporti internazionali di quegli anni, non sorprende che sia condiviso da entrambe le parti.

«Foreign interests» è la locuzione che accorpa (contenuto per il contenente) le identità europee in un'unica sovraidentità distinta dalla mera somma delle singole nazionalità presenti in Egitto; sono interessi che abbisognano di adeguate tutele giuridiche in un contesto extraterritoriale, fuori dall'ombrello di una sovranità statale.

Prima, il sistema delle capitolazioni, poi, come vedremo, anche il diritto 'misto' hanno reso possibili tali tutele, in un tessuto sociale quale quello egiziano, connotato da una forte e crescente presenza europea, una rete umana fatta di molteplici e popolose comunità di diverse nazionalità, stanziata sul territorio, le quali interagiscono fra loro e con la popolazione indigena, non di rado in termini conflittuali.

La presenza di queste 'colonie' occidentali materializza la graduale e capillare conquista *de facto* del territorio egiziano, con una forza di penetrazione, che è culturale non meno che economica e finanziaria. L'aspetto culturale di tale penetrazione, già a partire dal XVIII secolo, è fondamentale in particolare proprio per la preparazione del substrato destinato ad accogliere il diritto occidentale e può essere individuato in fenomeni quali la diffusione di riviste e pubblicazioni a stampa di varia tipologia, soprattutto in lingua francese e italiana, che trovano nel tempo ampia accoglienza anche presso l'*élite* autoctona, e in iniziative associative

¹⁶ Interessanti spunti posso essere desunti anche dalla raccolta, disponibile anche online dalle pagine istituzionali del U.S. Department of State, *Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1936, The Near East and Africa*, vol. III, Washington 1953, docc. nn. 26-31, ove si coglie una spiccata preoccupazione per la salvaguardia della minoranza cristiana, poco dopo il ripristino in vigore della costituzione del 1923 (sospesa e sostituita da altro testo costituzionale, nella breve parentesi autarchica fra il 1930 e il 1936): gli articoli 12 («La liberté de conscience est absolue») e 13 («L'Etat protège, conformément aux usages établis en Egypte, le libre exercice de toute religion ou croyance, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs») della costituzione del 1923 sono costantemente messi a repentaglio, in una fase in cui peraltro l'Egitto ambisce a entrare nella Società delle Nazioni.

anche istituzionalizzate. Si pensi, a tale ultimo riguardo, all'*Institut d'Égypte*¹⁷ fondato da Napoleone al Cairo nel 1798 e alla *Société khédivale d'économie politique, de statistique et de législation*¹⁸, un gruppo di 'pressione culturale' patrocinato del governo egiziano, che riunisce i vertici del mondo economico-finanziario e giuridico-istituzionale, sia locali che stranieri, in prevalenza europei. Sono istituzioni consone ai programmi per la modernizzazione e il rinnovamento dei vertici egiziani secondo gli *standards* occidentali, quegli stessi che hanno già alimentato le *Tanzîmât*, ovvero le riforme ottomane che dagli anni '30 del XIX secolo hanno radicalmente modificato il profilo, anche giuridico, dell'impero ottomano.

Concorre anche alla formazione dell'*élite* egiziana, che spesso passa per soggiorni di studio in Europa, questa operazione di innesto culturale, la quale si realizza e consolida pure nell'ambito della formazione giuridica locale: si pensi alla *Ecole française de droit* (dal 1891), considerata un prodotto, d'iniziativa privata, della diplomazia culturale transalpina, il quale va ad aggiungersi alla *École khédivale de droit* egiziana. Quest'ultima, divenuta poi, con l'indipendenza, Facoltà di giurisprudenza dell'università del Cairo, resterà comunque caratterizzata da un curriculum di licenza delineato sul modello delle *facultés de droit* francesi e da un corpo docente multietnico, a forte componente europea¹⁹. Le stesse figure professionali

¹⁷ Cfr. J.-E. Goby, *Travaux du premier Institut d'Égypte (1798-1801)*, in «Bulletin de la Société française d'Égyptologie», 66 (1973), pp. 15-36. Chiuso nel 1801, con la partenza dei Francesi, l'Istituto è riaperto nel 1859, prima con la denominazione di *Institut égyptien*, dal 1918 con la sua denominazione originaria. I laboratori e la biblioteca dell'Istituto sono aperti anche agli Egiziani, ai quali è consentito assistere a discussioni ed attività del centro di cultura. Il *Courrier de l'Égypte* e la *Décade égyptienne*, giornale dell'*Institut* contribuiscono a diffonderne iniziative ed esiti.

¹⁸ Rimando a C. Piquet, *Les réseaux d'affaires en Égypte: patronat européen, minorités locales et notables égyptiens dans la réforme et l'industrialisation du pays durant l'entre deux-guerres*, in *Lesprit économique impérial (1830-1970). Groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France & dans l'empire*, Société française d'histoire d'outre-mer, Paris 2008, pp. 633-652, nonché L. Wood, *Islamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt*, Oxford 2016 e, con più ampio riferimento al territorio oggetto dell'imperialismo inglese, A. Likhovski, *Colonial Legal Laboratory? Jurisprudential Innovation in British India*, in «American Journal of Comparative Law», 69(2021), 1, pp. 44-92 (soprattutto pp. 90-91). Rimando altresì alle considerazioni in E. Fusar Poli, *Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa*, cit. e ad A. Monti, *Frammenti di vita accademica. Concorsi internazionali e carriere italiane alla Facoltà giuridica dell'Università egiziana (1925-1940)*, in «Annali di Storia delle università italiane», 2020, 2, pp. 71-99. Anche la *Société* ha un suo organo di stampa: *L'Égypte contemporaine. Revue de la Société Khédivale d'économie politique de statistique et de législation* che ospita negli anni importanti riflessioni e interventi anche sul sistema di diritto misto e sulle novità legislative.

¹⁹ In particolare, con riguardo alla presenza italiana, si veda A. Monti, *Frammenti di vita*

del mondo del diritto, peraltro, contribuiscono alla circolazione della cultura giuridica europea: l'interscambio soprattutto avvocati²⁰ e il lavoro gomito a gomito di magistrati, ufficiali, cancellieri delle più diverse origini nelle istituzioni giudiziarie secolari, agevola, in sinergia con la formazione, una progressiva familiarizzazione col diritto europeo, sia di tradizione continentale, sia di *common law*.

Un contesto, dunque, 'europeizzato', in cui l'Occidente, impiegando il grimaldello della superiore 'civiltà'²¹, apre la strada anche al diritto conformato sui propri modelli e sui propri 'miti', *in primis* quello del Codice.

4. Codici e tribunali misti come "una specie di violenza legislativa"

In Egitto, fra Otto e Novecento, il tessuto sociale multiculturale si associa a un orizzonte giuridico decisamente plurale, sia dal profilo delle fonti, sia da quello giurisdizionale. Il regime dell'extraterritorialità alimenta

accademica, cit., ove si evidenzia, viceversa, il valore 'culturale' della permanenza *in loco* per gli europei, per i quali l'esperienza d'insegnamento in Egitto rappresenta un «periodo di studi e ricerche spesso fruttuose, in un ambiente che, a quanto risulta, si dimostrò ricco di stimoli, foriero di impegni professionali e di attività di consulenza ad alto livello» (p. 73). L'impegnativo incarico accademico può dunque fornire preziosa occasione di crescita individuale per chi vi si cimenta, ma contribuisce, altresì, al complessivo effetto di interscambio di saperi e professionalità sul territorio egiziano e in prospettiva intercontinentale. Si veda in merito, più ampiamente, anche il numero monografico curato da Florence Renucci, Laetitia Guerlain, Catherine Fillon e Silvia Falconieri, sul tema *Pour une histoire de l'enseignement du droit hors des frontières nationales (XIXe-XXe siècle)*, della rivista «Cahiers Jean Moulin», 7, 2021.

²⁰ Interessanti approfondimenti sulla circolazione degli avvocati sono in W. Hanley, *International Lawyers without Public International Law: The Case of Late Ottoman Egypt*, in «Journal of the history of International Law», 18 (2016), pp. 98-119: «If turn-of-the-century Egypt was a hotspot for foreign-born lawyers, the legal profession was equally important for Arabic-speaking local subjects. Law was one of the classic professions for members of the effendi class, "subject[s] form[ed] on the nonmetropolitan side yet between and betwixt the West and the East", who dominated the literary and political output of Egypt before the First World War. These lawyers were educated by foreigners, often abroad (typically in France, but also in England, Italy and elsewhere)" (pp. 98-99).

²¹ Cfr. E. Augusti, *Modernità, "first global competition" e diritto internazionale universale tra Sette e Ottocento*, in A. Sciumè – A. A. Cassi – E. Fusar Poli (curr.), *History&Law Encounters. Lezioni per pensare da giurista*, Torino 2021, pp. 89 ss. sullo sguardo europeo che attribuisce i connotati di semi-civiltà al contesto ottomano, con le relative conseguenze dal profilo delle forme di intervento sul piano giuridico.

questo particolarismo, radicandosi nell'esperienza del diritto d'eccezione delle capitolazioni ottomane. Esse sono concessioni unilaterali con cui l'Impero ottomano per secoli ha organizzato i rapporti con le minoranze 'infedeli', che si traducono in privilegi loro attribuiti in applicazione del principio della personalità del diritto, sospendendo la legge sacra islamica e lasciando spazio alla legge propria dello straniero. Dal regime delle capitolazioni discende il pluralismo della giurisdizione consolare, che si identifica nella presenza sul territorio egiziano di tribunali consolari per ciascuna nazione capitolare (e un secondo grado di giudizio in patria²²), i quali si sovrappongono, con le loro mutevoli pratiche diplomatiche e le variabili sfere di competenza, ai preesistenti tribunali religiosi, sia musulmani, sia riferibili alle differenti comunità cristiane (sono le cosiddette giurisdizioni patriarcali²³), e ai tribunali secolari indigeni²⁴.

Su tale complicato quadro, fitto di intersezioni e foriero di conflitti (di giurisdizioni e interessi), connotato dalla «coesistenza e interazione di diversi ordini normativi»²⁵, in Egitto interviene la Riforma che introduce il sistema di diritto 'misto'. Nel 1875, è approvato un

²² Per l'Italia, la corte d'Appello di riferimento è ad Ancona.

²³ Cfr. S. Messina, *Patriarcati in oriente*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, 1939, pp. 555-557).

²⁴ Per un quadro degli strati e delle dimensioni giurisdizionali, si vedano P. Graziani, *Organizzazione della giustizia in Egitto dopo la riforma del 1875*, in «Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente», LVII (2002), 4, pp. 607-613 e, nella prospettiva della letteratura dell'epoca, J.H. Scott, *The law affecting foreigners in Egypt. As the result of the Capitulation, with an account of their origin and development*, Edimburgh 1908, pp. 182-297, nonché H. Lamba, *De l'évolution de la condition juridique des Européens en Égypte*, Paris 1896. Per indicazioni bibliografiche, rinvio altresì a E. Fusar Poli, *Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa*, cit., nota n. 34.

²⁵ «Extraterritoriality institutionalised through mixed courts systems assumes semicoloniality; that is, the absence of formal colonialism» e, al contempo, un contesto «controlled (by powerful European actors) through the cost-efficient technologies of imperialism, including 'mixed courts'» (H.G. Feyissa, *European extraterritoriality in semicolonial Ethiopia*, in «Melbourne Journal of International Law», XVII (2016), pp. 3-4). Recentemente, sul fenomeno delle giurisdizioni miste fra Otto e Novecento, «développées aux 'marges' du droit international classique, dans le cadre capitulaire tardif» anche M. Erpelding, *Juristes internationalistes, juristes mixtes, Euro-Lawyers: l'apport de l'expérience semi-coloniale à l'émergence d'un droit supranational*, in «Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit», 22/2022; entro la categoria delle giurisdizioni ibride di matrice semi-coloniale, i tribunali misti egiziani sono «particulièrement renommés car générant une jurisprudence que les internationalistes de l'époque citaient au même titre que celle de la Cour Suprême des États-Unis» (*ivi*. p.3).

Règlement d'Organisation Judiciaire che ne traccia i lineamenti²⁶, istituendo magistratura e corti speciali, che applicano fonti normative *ad hoc*. L'attributo 'misto' segnala natura e scopo di un articolato impianto, comprensivo di autonomo apparato giudiziario (i tribunali operano al Cairo, Mansura, e Alessandria, la quale è anche sede del secondo e ultimo grado di giudizio), che miscela e semplifica vari modelli europei²⁷, e di un complesso di codici (sei: civile, commerciale, marittimo, penale, di procedura civile e di procedura criminale) che si rifà assai ampiamente alla tradizione napoleonica.

Quanto alla natura 'mista', di corti e codici, ci si riferisce a una generica compresenza – sostanziale e giudiziale – dell'elemento egiziano e di quello europeo (del tutto prevalente) nel sistema. Una compresenza che, peraltro, nella travagliata storia ottocentesca egiziana, mostra tracce significative anche in età precedente la riforma del '75. La vicenda dei cosiddetti 'Tribunali della riforma' o 'misti' e dei codici di matrice napoleonica da essi applicati può infatti dirsi anticipata da corti territoriali destinate a risolvere controversie commerciali, di composizione secolare e mista, delle quali si hanno sparute notizie e che, poiché operative per una crescente conflittualità di interesse prevalentemente straniero, verisimilmente hanno preparato il terreno per il nuovo sistema euro-egiziano, applicando un diritto frutto dell'assimilazione (non imposta, in questo caso, ma spontanea) del *Code de Commerce* napoleonico²⁸ e dal ricorso al ruolo terzo di giudicanti stranieri.

Si è parlato anche di uno scopo 'misto': il fine per il quale il nuovo

²⁶ Fra le opere più utili, per completezza e ricchezza di rimandi anche delle fonti connesse, menziono O. Borelli Bey, *Législation égyptienne annotée*, vol. I: *Codes égyptiens pour les procès mixtes: interprété par la conférences des articles de ces codes avec les codes français, les codes pour les tribunaux indigènes, etc. etc.*, Au Caire-Bruxelles-Paris 1892 e la più aggiornata compilazione di J.A. Whatelet - R.G. Brunton, *Codes Égyptiens et Lois Usuelles en vigueur en Égypte*, vol. I, London 1939, V ed. e vol. II, London 1927, II ed.

²⁷ J.Y. Brinton, *The Mixed Courts*, cit., pp. 72-85; cfr. anche E. Piola Caselli, *Appunti critici intorno ai Tribunali misti d'Egitto*, in «Giurisprudenza italiana», XLII, 1910, cc. 198-218.

²⁸ Già queste primissime corti hanno sperimentato la partecipazione diretta del ceto mercantile, poi confermata con gli *assesseurs* previsti nel sistema giudiziario misto, per gli «affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voix d'élection» (art. 2, co. 4 del *Règlement*). Fra gli ulteriori esempi di adattamento del modello europeo, particolarmente francese, al contesto ordinamentale egiziano, si veda anche l'introduzione del Contenzioso dello Stato, pressoché contestuale a quella dei tribunali misti (in merito si veda E. Piola Caselli, *Le Contentieux de l'État en Égypte: son passé, son organisation, son avenir*, in «Giurisprudenza Italiana», LXXXVII (1925), cc. 193-245).

edificio giuridico è eretto, infatti, si sostanzia nel regolare interessi e dirimere controversie che coinvolgono soggetti (o interessi riconducibili a soggetti) di differente nazionalità – con l'esclusione delle controversie relative allo *status* personale – e le questioni di proprietà immobiliare – purché non riguardanti i beni vincolati dal *waqf* (manomorta) – che vedano contrapposti stranieri anche della medesima nazionalità²⁹. Peraltro, la circonferenza di giurisdizione, internamente assai articolata e così disegnata *ratione materiae* e *personae*, sarà più volte modificata da interventi normativi e adattata mediante un'interpretazione sempre più estensiva, anche applicando il criterio di competenza per materia dell' 'interesse misto'³⁰: è un criterio non scritto, ma nato dalla prassi giurisprudenziale, chiamato in causa ogni qualvolta sia coinvolto (o si presume lo sia) un interesse di stranieri, a prescindere dalla nazionalità delle parti in causa. Da elemento vitale del nuovo sistema giudiziario, il criterio dell' 'interesse misto' diventerà nel tempo emblematico dell'ingerenza europea nell'amministrazione della giustizia egiziana.

5. *Normali peculiarità, anomalie: spunti conclusivi*

Se al contesto non sono sconosciuti, dunque, esperimenti di risoluzione delle controversie affidati nella prassi a soggetti non religiosi e non indigeni, oltreché fonti estranee alla tradizione islamica, la prima novità della riforma del '75 è certamente rappresentata dal fatto che essa origina da un atto di volontà internazionale plurilaterale. La volontà, che nasce dai rapporti (e si manifesta attraverso gli strumenti) diplomatici internazionali, è in concreto manifestata, da un lato, dall'Egitto, dall'altro, per via di convenzione e successive ratifiche nazionali, da Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Italia³¹, nonché Stati Uniti e Russia. Queste

²⁹ Art. 9 del *Règlement*.

³⁰ A questa interpretazione estensiva è posta fine espressamente con gli accordi di Montreux, che si concludono con la definizione della competenza mista (art. 26) per gli ultimi anni della sua operatività, solo sulla base del criterio della nazionalità, fatte salve limitate ed espresse eccezioni che comunque escludono l' 'interesse misto'. Sull'espansivo (invasivo) criterio interpretativo di competenza, si veda la casistica nel fondamentale M.S.W. Hoyle, *Mixed courts of Egypt*, London 1991, pp. 47-51, 62-66, 141-142, 152-156 e *passim*.

³¹ In Italia, la riforma giudiziaria egiziana è recepita nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso la legge 30 maggio 1875, n. 2531, prorogata di quinquennio in quinquennio

sono le originarie *Puissances* capitolari, che interagendo con l'*élite* egiziana, generano, non senza resistenze interne e difficoltà diplomatiche, il nuovo sistema giuridico *à l'européenne* (o meglio, *à la française*), prodotto ibrido, artificiale e strumentale alla miglior tutela di interessi, soprattutto economico-finanziari, condivisi fra minoranze.

Esattamente fra minoranze occidentali ed *élite* egiziana, la quale è essa stessa minoranza assai ristretta, come s'è detto.

Le prime si esprimono all'unisono con la voce alta e forte di un potere sovranazionale, quello del colonizzatore, che inverte, per così dire, il rapporto di proporzione fra minoranze e maggioranza. Non a caso, tale potere dialoga con la minoranza di potere locale e trova un margine negoziale sul piano degli interessi comuni più impellenti, i quali appaiono minati nella loro realizzazione dal sistema consolare retto dal principio *actor sequitur forum rei*, frutto della plurisecolare tradizione capitolare³². Ma il nuovo sistema 'misto', nelle previsioni normative non è concepito come integralmente sostitutivo della giustizia consolare, né lo sarà negli effetti; allo stesso modo non va a rimpiazzare le giurisdizioni locali. Esso introduce un'efficace alternativa.

Un corpo di magistrati 'cosmopolita'³³, composto da personale occidentale (originario delle nazioni convenzionate) e locale (in proporzione che andrà via via riducendosi) è chiamato ad applicare un diritto che, per essere denominatore comune a un novero di nazioni essenzialmente europee, adotta il modello normativo per eccellenza, ovvero il codice francese e lo adatta pragmaticamente³⁴. L'obiettivo di concreta efficacia

sino alla proroga ultima del 1921.

³² Il rapporto fra giustizia mista e capitolazioni (espressamente abolite con il Trattato di Montreux dell'8 maggio 1937 e precedentemente oggetto di ripetuti conati di riforma, sin dal 1914) è letto prevalentemente in chiave di discontinuità, ma il peso sostanziale dell'ingerenza europea a discapito dell'autonomia egiziana non consente di attribuire al diritto misto il connotato 'nazionale'.

³³ Il mutare delle regole di nomina dei giudici per iniziativa governativa, sino ad includere – per necessità d'organico – anche magistrati provenienti da nazioni non capitolari, va determinando, pur nello sforzo di mantenere una certa rappresentanza proporzionale dei giudici delle «grandi potenze», «una progressiva *disinternazionalizzazione* [...] della giurisdizione mista, ossia la sua lenta trasformazione da tribunale internazionale in un tribunale semplicemente cosmopolita»; la nomina di questi giudici, più genericamente accomunati dalla caratteristica d'essere «non indigeni», più che rivestire un valore politico, rappresenta «una semplice garanzia giudiziaria molto simile a quella che induceva le nostre repubbliche comunali a trarre consoli o podestà forestieri» (E. Piola Caselli, *Appunti critici*, cit., c. 204).

³⁴ Sono interventi di adattamento che emergono sin dalle prime analisi comparative

è evidente sin dall'incarico dell'opera di codificazione: è infatti prescelto per la redazione un (unico) avvocato francese, Jacques Hippolyte Paul Maunoury, che incarna, non tanto il giurista d'eccezione, quanto un eccezionale punto d'incontro fra gli interessi dei due blocchi protagonisti della riforma³⁵.

Nel nome di tali interessi, in Egitto il modello-codice francese, che è tollerato e applicato *in loco* anche dai britannici – i quali preferiscono dedicare la loro attenzione a più pervasivi e meno vistosi strumenti di controllo giuridico-amministrativo sul territorio³⁶ – esplica la sua forza metastorica e metaspaziale³⁷. Il Codice dimostra, infatti, anzitutto un'intrinseca attitudine a positivizzare i «principi fondamentali del diritto

dei pratici: si veda, nel contesto italiano, E. Marinetti, *Concordanze tra i codici egiziani civile, commerciale, marittimo ed i codici francesi ed italiani*, vol. I: *Regolamento di ordine giudiziario in Egitto Disposizioni preliminari del Codice Civile*, Ottolenghi, Alessandria d'Egitto 1876. I raffronti sono effettuati anche fra codici misti e sistema di *common law*, come dimostra il noto F.P. Walton, *The Egyptian Law of Obligation*, 2 voll., London 1920, che non si rinuncia a rimarcare la superiore bontà di alcune scelte normative dei codici misti, rispetto al modello francese ispiratore.

³⁵ Jacques Hippolyte Paul Maunoury (1824-1899) è consulente legale della *Compagnie universelle du canal maritime de Suez*, nonché uomo di fiducia del khedive modernizzatore Ismā'il Pāshā e del suo ministro degli esteri Bōghōs Nūbār Pāshā, cristiano di origine armena, formatosi in Francia.

³⁶ La storiografia utilizza, con riguardo a tale strategia, l'espressione di *fusionist legalities*: l'impero britannico accetta il diritto codificato, ma assume un ruolo ben più attivo e diffuso, ricorrendo a «forms of legal ordering that arguably suspended its general institutions», a mezzo di pervasive «institutions that fused judicial and administrative powers» (cfr. S. Esmeir, *On the coloniality of modern Law*, in «Critical Analysis of Law», I (2015), 1, p. 21, ove il riferimento dell'Autrice è particolarmente alle commissioni agricole, quali forme di legalità dal connotato, appunto, *fusionist*). Il compromesso inglese, da un profilo di politica internazionale, è definito «convenient», in quanto «a palliative to acute French resentment over Britain's unilateral occupation of a territory that both powers had been managing jointly. And at least initially, the British left the mundane affairs of legal practice and legal education in the hands of French and other continental European experts while assuming control of most high-level aspects of Egyptian administration» (L.G.H. Wood, *Islamic Legal Revival. Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875-1952*, Oxford University Press 2016, p. 30).

³⁷ Lo «impérialisme intellectuel des juriste français qui s'appuie sur le rayonnement de la codification napoléonienne et de la Faculté du droit in Paris» (J.-L. Halperin, *Associations, réseaux et ambitions nationales des comparatistes de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale*, in «Clio@Thémis» 2017, 13, p. 6) esplica i suoi effetti fuori dal contesto europeo, nei confronti di colonie e domini, ma anche nell'ambito di una più ampia rete culturale internazionale: sono fattori che hanno agevolato il radicamento culturale del modello codicistico e, in ampia misura, della tradizione giuridica francese nei decenni precedenti l'introduzione dei tribunali 'misti'.

internazionale»³⁸, inoltre, è idoneo (o almeno pare tale) a perseguire quegli obiettivi di razionalizzazione dell'ordine giuridico egiziano e di maggiore efficienza del sistema di giustizia, che sono condivisi da chi ha voluto e sostenuto il 'diritto misto'. Dal profilo interno, lo si ricorda, l'accoglimento del modello napoleonico è poi agevolato dal radicamento culturale francese nel tessuto egiziano: attraverso la formazione dell'élite impegnata sul fronte della 'occidentalizzazione' del Paese, il Codice penetra anche da un profilo teorico-concettuale attraverso la dottrina giuridica europea.

Come ha scritto Eduardo Piola Caselli, che a lungo ha ricoperto prestigiosi incarichi in seno al sistema misto (quale giudice del Tribunale del Cairo per i giudizi sommari) e presso le più prestigiose istituzioni euro-egiziane³⁹, la Riforma è esito di un quinquennio di faticosa lotta fra spinte contrapposte, nella quale, «ora sembra prevalere il principio nazionale, ed ora il principio della ingerenza europea»: il sistema misto ne risulta quale «aggiustamento di transazione, quale mitigazione e fino a un certo punto fusione dei due principi in uno solo, più complesso»⁴⁰. Una fusione che garantisce una «penetrazione giuridica latina», la quale, «benché tragga origine da una specie di violenza legislativa», ormai è ritenuta dal giurista così «radicata nella mentalità e nella cultura del giurisperito e nelle abitudini sociali», nonché «legittimata dal traffico internazionale» (!), da potersi ritenere cifra propriamente egiziana⁴¹.

È, come naturale, la prospettiva di un *grand commis* europeo.

Restano tuttavia dubbi trasversali sulla legittimazione di corti e codici misti, per l'evidente scollamento fra sovranità e diritto: essi sono prodotto *in vitro* di un'iniziativa sovranazionale che, per volontà ed interesse di tutte le parti coinvolte, ha escluso qualsivoglia confronto o dibattito sui contenuti normativi eteroimposti.

Si genera, quindi, un asettico spazio giuridico incastonato nel mosaico giurisdizionale locale, funzionale a regolare in modo tendenzialmente più certo, razionale e prevedibile rapporti soprattutto commerciali di rilevante interesse, sia europeo sia per l'élite locale. Si tratta, poi, di un diritto

³⁸ L. Nuzzo, *Disordine politico e ordine giuridico. Iniziative e utopie ne diritto internazionale di fine Ottocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLI (2011), 2, pp. 321 ss.

³⁹ Su Piola Caselli (1868-1943), cfr. i richiami bio-bibliografici in E. Fusar Poli, *Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa*, cit., pp. 2-3.

⁴⁰ E. Piola Caselli, *Appunti critici*, cit., c. 199.

⁴¹ *Ivi*, c. 217.

perfezionato sulla base di un modello *prêt-à-porter*, il Codice (francese), legittimato a imporsi insieme al modello di civiltà, quella occidentale, del quale è prodotto e veicolo⁴². E da una superiore civiltà non può che discendere, quasi per sillogismo, un diritto ‘migliore’, ‘moderno’, idoneo a essere esportato come le macchine industriali e, all’occorrenza, idoneo ad adattarsi funzionalmente al contesto.

Dunque un diritto pre-confezionato, che per questa esigenza funzionale ammette soluzioni ‘anomale’ rispetto al prototipo, sia in prospettiva ordinamentale, sia dal profilo strettamente normativo.

Per quanto riguarda la prospettiva ordinamentale, significative divaricazioni dai modelli europei stanno nella scelta, adottata per iniziativa del governo egiziano nel 1911, di affidare alla giustizia mista, seppure con qualche limite e comunque attraverso l’attività di una circoscritta Assemblea Generale insediata presso la Corte d’Appello di Alessandria, un potere assimilabile a quello legislativo⁴³, al quale fanno riferimento i più svariati *comités* e *commissions* di volta in volta costituiti con funzione d’iniziativa legislativa. È ulteriore esempio di commistione fra i poteri giudiziario-legislativo, l’attribuzione di funzioni legislative anche al *Contentieux de l’Etat*, istituito in origine per il contenzioso relativo alle amministrazioni,

⁴² Cfr. P. Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIII/XXXIV (2004/2005), in particolare p. 181; E. Augusti, *Questioni d’oriente*, cit., pp. 106-140; Ead., *Modernità, “first global competition”*, cit. ove si evidenzia come sia tipica dell’approccio europeo al mondo considerato semi-civilizzato, la messa a punto di una sorta di «*protocollo speciale*», «fatto di forme di intervento, trasferimenti di modelli, costruzione di diritti intermedi (come di fatto si qualificò il diritto consolare) e magistrature miste, categorie inventate o tradotte (tradite) *all’uopo*, funzionale a rispondere con precisione alle esigenze di semi-civiltà. Si innescarono processi di riforma delle istituzioni fondanti, sempre sul modello occidentale, e si sopperì alle lacune e alle criticità emergenti con l’affiancamento alle *élite* locali, impegnate sul fronte progressista delle ricezioni, di personale formato in Occidente e trasferito a tempo in Oriente per monitorare e guidare, direttamente o indirettamente, i *transfer*» (p. 89).

⁴³ L’articolo 12 del codice civile misto, come modificato nel 1911, prevede infatti che «*additions et modifications à la législation mixte*» siano introdotte su iniziativa del Ministero della Giustizia egiziano, mediante delibera della *Assemblée Générale de la Cour d’Appel Mixte*. L’Assemblea ha già in precedenza allargato le sue competenze nel 1889, quando un decreto le ha attribuito il potere di promulgare ordinanze in materia di «*police et de sûreté publique*», applicabili a tutta la popolazione sul territorio egiziano. La dottrina coeva identifica in tale potere ‘pseudo-legislativo’ la «*reconnaissance d’un principe d’autonomie législative*» giacché riconosce allo Stato egiziano la facoltà «*d’édicter des lois obligatoires pour les étrangers comme pour les indigènes, sans avoir à subir une ingérence extérieure et avec le simple concours d’un organisme local qu’une loi égyptienne appelle le ‘Corps de la magistrature’*» (E. Vercaemer, *La juridiction mixte égyptienne et ses attributions législatives*, Bruxelles 1911, p. 7).

al governo, nonché al capo dello Stato egiziano, il *khédive*⁴⁴. Inoltre, è ontologicamente sospeso, o meglio, deformato, il principio d'uguaglianza di fronte alla legge, che una volta esportato è selettivamente applicato, relativizzato a beneficio delle minoranze straniere.

Quanto alle anomalie dal profilo normativo, i codici misti accolgono anche soluzioni frutto della tradizione indigena ed espungono intere parti dei codici-modello francesi. Inoltre, il *Règlement* (art. 34) così come il codice civile misto (art. 11) contemplan la possibilità di interpretazione delle norme civili secondo i principî del diritto naturale e le regole d'equità, in caso di lacuna, insufficienza od oscurità della legge⁴⁵. Sono divergenze dal modello francese che l'extraterritorialità consente di introdurre e coltivare senza sensi di colpa legalistici e con pragmatismo, funzionali alla elasticità di un sistema artificiale che deve adeguarsi al contesto semi-coloniale in modo efficiente. Attraverso il richiamo normativo ai principî del diritto naturale – che nelle argomentazioni delle decisioni dei giudici misti spesso diviene *droit commun* – entra nell'impianto del diritto misto, diventandone parte integrante, un patrimonio normativo, giurisprudenziale e dottrinale, un distillato di diritto occidentale che la pratica *in loco* rende sempre più intrinsecamente 'misto' da un profilo sostanziale⁴⁶.

Gli squilibri e le conflittualità che l'innesto delle minoranze occidentali

⁴⁴ Cfr. E. Piola Caselli, *Le Contentieux de l'État*, cit., cc. 241 ss. per le attribuzioni legislative e il loro progressivo delinearsi secondo la *ratio* che Piola Caselli stesso chiarisce in premessa alla pubblicazione sulla rivista italiana del testo della conferenza letta avanti la *Société royale d'économie politique, de statistique et de législation* il 29 febbraio 1924. Egli chiarisce le ragioni delle funzioni, non solo di consulente legale per tutte le amministrazioni, ma anche di «redattore tecnico delle leggi», vedendo in ciò una «soluzione *conveniente*» che «risponde, in una data misura, a quelle condizioni che debbonsi [...] ritrovare in un corpo amministrativo creato per collaborare con l'organo politico o per sostituirlo eventualmente, nella confezione delle norme legislative» (ivi, c. 129).

⁴⁵ E. Fusar Poli, *Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa*, cit., in particolare, per l'ingresso del diritto naturale ed equità, alle pp. 28-36.

⁴⁶ Lo stesso nuovo codice civile nazionale egiziano esito dei moti d'indipendenza, promulgato con legge n. 131 del 29 luglio 1948 ed entrato in vigore il 15 ottobre 1949 (il precedente codice indigeno, promulgato nel 1883, è di fatto ricalcato sul misto), assimilerà la medesima scelta, incorporandola nell'art. 1: «1. La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de ses dispositions. 2. A défaut d'une disposition législative, le juge statuera d'après la coutume, et à son défaut, d'après les principes du droit musulman. A défaut de ces principes, le juge aura recours au droit naturel et aux règles de l'équité». Per il testo francese della fonte, si veda *Code civil égyptien, Édition du cinquantenaire revue par la direction générale de la coopération internationale et culturelle*, le Caire 1998.

causa in terra egiziana trovano sbocco nelle fattispecie concrete portate alla cognizione dei giudici misti, i quali si affidano ai punti fermi offerti da questo 'patrimonio giuridico', che nel tempo vive uno sviluppo sempre più autonomo, potrei dire che si storicizza, cioè entra, si cala nell'esperienza grazie all'attività giurisprudenziale quotidiana. È un patrimonio che gradualmente si adatta alla complessa e stratificata realtà euro-egiziana dei decenni che abbiamo considerati: è uno spazio cangiante, in cui identità/alterità, appartenenza/esclusione, minoranza/maggioranza, sono coppie dialettiche destinate a mobili e problematici (dis-)equilibri. Le vicende dell'Egitto dall'indipendenza in poi ce lo mostrano con plastica evidenza, disegnando una parabola condivisa in età contemporanea con altri territori soggetti al dominio o controllo delle *powerful minorities* europee.